

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 settembre 2024, n. 424

IDVIA 816 - - Procedimento ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 - "Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica". Proponente: Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4. Provvedimento di VIA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il DIRIGENTE *ad interim* del Servizio VIA e VinCA

VISTA la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale";

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0"*;

VISTA la DGR 26 aprile 2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la D.G.R. n. 1041 del 25.07.2022 avente ad oggetto i "Servizi Digitali per l'Ambiente ed il territorio: Sportello Ambientale. Adozione del Portale unico dei Procedimenti Amministrativi di carattere Ambientale".

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

VISTA la D.G.R. del 05.10.2023 n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data.

VISTA la Determinazione n. 1 del 26/02/2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 07 novembre 2022, n. 26 "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- il R.R. 27 luglio 2022, n. 7 "Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica per le valutazioni ambientali".
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164" (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).

EVIDENZIATO CHE il Servizio VIA e VInC della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell'art.4, co.8, della L.R. 26/2022 e della Determinazione Dirigenziale del 28.05.2020, n. 176, è l'articolazione regionale preposta all'adozione del provvedimento di valutazione ambientale ex art.5 co. 1 lett. o) del D.lgs. 152/2006, ricompreso nel procedimento unico regionale di cui all'art. 27bis del medesimo Decreto: "IDVIA 816".

PREMESSO CHE:

- Il **Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4**, trasmetteva in data 22.03.2023 formale istanza, acquisita al prot. n. AOO_089_4942 in pari data, per l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR, ex art. 27 bis del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al "Progetto di un complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola", corredata dalla relativa documentazione ed elaborati progettuali, finalizzato alla modifica e riattivazione dell'esistente impianto in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota prot. n. AOO_089/6011 del 12.04.2023, in qualità di Autorità competente PAUR, verificata la procedibilità dell'istanza, comunicava ai sensi del co.2, art.27bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., l'avvenuta pubblicazione di della documentazione in atti, sullo Sportello Ambientale della Regione Puglia, ed invitava le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, a verificare, nel termine perentorio di trenta (30) giorni, la completezza della documentazione ai sensi dell'art. 27-bis co.3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota prot. n. AOO_089/8018 del 18.05.2023, trasmetteva gli esiti della fase di verifica della completezza, invitando il Proponente a trasmettere nel termine di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis co.3 del d.Lgs. 152/2006 s.m.i, la documentazione integrativa ivi richiesta;
- il **Proponente** in data 26.05.2023, trasmetteva tre differenti pec rispettivamente acquisite ai prott nn. AOO_089/8464, AOO_089/8465 e AOO_089/8467 del 29.05.2023 e n. AOO_089/8527 del 29.05.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/8018 del 18.05.2023;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota prot. n. AOO_089/8788 del 05.06.2023, comunicava al Proponente e agli Enti interessati la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.lgs. 152/2006 s.m.i., come previsto dall'art.27bis co.4 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., nonché, la decorrenza dei termini per la presentazione da parte del pubblico interessato delle osservazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento in oggetto;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota prot. n. AOO_089/12178 del 07.08.2023, chiedeva al Proponente di fornire riscontro ai contributi trasmessi dagli Enti e al parere della Commissione VIA regionale (prot. n. AOO_089/12072 del 07.08.2023) in esito alla fase di pubblicità, assegnando un termine di trenta giorni ai sensi del c. 5 dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il **Proponente** con nota prot. n. 3983 del 06.09.2023, acquisita al prot. n.AOO_089/14419 del 06.09.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, richiedeva la sospensione del termine previsto dal co. 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 per un periodo di 180 giorni per la presentazione della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis co.5 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.; sospensione concessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. AOO_089/14537 del 07.09.2023;

- il **Proponente** con pec del 05.12.2023, acquisita al prot. n. AOO_089/21003 del 07.12.2023 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, trasmetteva documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 12178/2023;
- la **Sezione Autorizzazioni Ambientali** con nota prot. n. 18134 del 15.01.2024, rilevata l'avvenuta trasmissione da parte del Proponente della documentazione integrativa avviava la fase di pubblicazione di cui al co.5 art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e convocava la prima riunione di Conferenza di Servizi decisa da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.;
- il **Servizio VIA/VInCA** della Regione Puglia con nota prot. n. 44368 del 26.01.2024, trasmetteva il parere della Commissione Tecnica Regionale per le valutazioni ambientali, prot. n. 44198/2024, espresso nella seduta del 25.01.2024 rilevando che [...] *Esaminata la documentazione integrativa prodotta, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, la Commissione Tecnica per le valutazioni di Impatto Ambientale ritiene la stessa non esaustiva, .., [...].* Invitava, pertanto, il proponente a riscontrare quanto richiesto dalla Commissione regionale VIA;
- Il **Proponente**, con nota del 23.04.2024, acquisita al prot. n. 225461 del 13.05.2024, riscontrava la richiesta di integrazioni documentali della Commissione VIA regionale;

CONSIDERATO CHE:

- al termine delle consultazioni di cui all'art. 27bis, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 152/2006 e durante le sedute di conferenza di servizi PAUR convocate dalla sezione Autorizzazioni Ambientali, cui si rimanda ai verbali delle stesse, sono stati acquisiti i seguenti pareri rilasciati dagli Enti e dalle Amministrazioni con competenza in materia ambientale, chiamati ad esprimersi anche ai fini VIA:

1. **Servizio Territoriale di Foggia Vincolo idrogeologico**, nota prot. n. 33531 del 25.05.2023;
2. **Comune di Cerignola**, nota prot. n. 29280 del 18.07.2024;
3. **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, nota prot. n. 176925 del 10.04.2024;
4. **ARPA Puglia**, nota prot. n. 50657 del 17.07.2023; nota prot. n. 50654 del 20.06.2024. prot. n. 59482 del 29.07.2024.

RILEVATO CHE:

- **La Commissione VIA regionale**, nella seduta del 06.06.2024, valutate le integrazioni documentali trasmesse dal proponente con pec del 22.07.2023 esprimeva il proprio parere definitivo ritenendo gli impatti ambientali attribuibili al progetto in valutazione non significativi e negativi alle condizioni ambientali ivi riportate (cfr. parere prot. n. 274463 del 06.06.2024).
- **Il Servizio Territoriale di Foggia Vincolo idrogeologico**, con nota prot. n. 33531 del 25.05.2023, comunicava che [...] *le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, **NON SONO SOGGETTI a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 e LR n.1/2023**, e riportava le seguenti indicazioni in merito alla realizzazione dell'intervento:*
 1. *"Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;*
 2. *Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;*
 3. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmataura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I rapporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
 4. *L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza*

da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;

5. *Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";*
 6. *L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
 7. *L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;*
 8. *L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;*
 9. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune."*
- **la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, con proprio parere prot. nn. 176925 del 10.04.2 esprimeva parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ritenendo che [...] *nulla osti a che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, comprenda l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. b.2) e 91 delle NTA del PPTR, per il "Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica". - Proponente: Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4 - alle seguenti condizioni:*
 - *siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;*
 - *siano mantenute le aree a verde esistenti e le eventuali nuove aree a verde siano piantumate a vegetazione con specie arboree autoctone a rapido accrescimento*
 - *come ad esempio il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). Sono comunque vietate le*
 - *piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;*
 - *al fine di favorire il pieno inserimento ambientale delle opere e al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;*
 - *esaurita la volumetria del nuovo lotto sia realizzato il ripristino ambientale dell'area della discarica, così come previsto negli elaborati progettuali;*
 - *durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere.*
 - **ARPA Puglia** con nota prot. n. 59482 del 29.07.2024 esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto dal Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4;

DATO ATTO CHE:

- *tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;*
- *che ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. "Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri" sono stati "tempestivamente pubblicati" sul Portale Ambientale della Regione Puglia dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in qualità di Autorità competente al rilascio del PAUR;*

TENUTO CONTO:

- dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
- dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri delle Amministrazioni/Enti interessate a norma dell'art.24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- del parer definitivo espresso dalla Commissione VIA regionale, acquisito al prot. n. prot. n. 274463 del 06.06.2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
- degli esiti delle sedute di conferenza di servizi decisoria PAUR, cui si rimanda ai verbali delle medesime.

Richiamate le disposizioni di cui:

- all'art.11 co.1 della L.r. 26/2022: *“La Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), è l'organo tecnico-consultivo che fornisce il supporto tecnico-scientifico all'autorità regionale competente per i procedimenti di valutazione ed autorizzazione di cui all'articolo 5. La Commissione tecnica per le valutazioni ambientali svolge, inoltre, funzioni di assistenza ai fini dell'istruttoria necessaria alla risoluzione di questioni tecniche o giuridiche che possono insorgere nel corso del procedimento”*;
- all'art.3 co.1 del R.R. 27 luglio 2022, n. 7: *“La Commissione Tecnica per le valutazioni ambientali è l'organo collegiale tecnico-consultivo e fornisce il supporto tecnico-scientifico necessario all'Autorità competente per i procedimenti contemplati dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., nonché dalla normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale.....”*;
- all'art.5 co.1 lett. o) del D.lgs. n. 152/2006: *“provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere”*;

RITENUTO CHE, per quanto sopra considerato, richiamate le disposizioni di cui al titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006, nonché, l'art.2 della L.241/1990, sussistano i presupposti, per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale mediante l'adozione del Provvedimento di VIA, ricompreso nel procedimento di PAUR ID VIA 816 ex art. 27 bis del TUA, ex art.26 co.1 del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto denominato **“Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica”**, proposto dal **Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4**.

RITENUTO, altresì, di condividere e fare proprie dal Servizio VIA e VInCA le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione VIA regionale, in qualità di organo tecnico della Regione Puglia per le istruttorie dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale (L.R. n. 26/2022 e R.R. n. 7/20222), espresse nella seduta 06.06.2024. (Parere prot. n. 274463 del 06.06.2024).

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003**e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018****Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e dell’art.2 co.1 della L. 241/1990, sulla base dell’istruttoria svolta dal Servizio Via e VInCA della Regione Puglia e degli esiti delle consultazioni pubbliche, come dettagliate in premessa, con particolare riguardo ai pareri ed osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all’art. 5, co.1, lett. s) del D.Lgs 152/06 nonché del parere di competenza ex art. 4 del R.R. 07/2022 espresso dalla Commissione tecnica regionale per le valutazioni ambientali, **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativo al progetto denominato ***“Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica”***, proposto dal **Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG4**,
- **di dare atto** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il seguenti allegato:
 - **Allegato 1:** *“Quadro delle Condizioni Ambientali”*
- **di subordinare** l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’**Allegato 1** *“Quadro delle Condizioni Ambientali*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare** atto che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni (ex art.28 del D.lgs. n. 152/2006) impartite con il presente provvedimento sia effettuata dall’Autorità competente VIA, nonché dagli Enti intervenuti nel procedimento di VIA;
- **di porre** a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento e relativi allegati, espresse dai soggetti intervenuti;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è ricompreso nel procedimento di PAUR ID VIA 816 ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, per il progetto denominato: *“Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica”* proposto da Consorzio di Igiene Ambientale Bacino FG4;
- **di stabilire** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni introdotte dai soggetti non competenti in materia ambientale e deputate al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti,
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate

- compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
- fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'intervento;
- **di stabilire** che il presente provvedimento ha efficacia temporale quinquennale, i cui termini di efficacia decorrono dall'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in conformità all'art. 14-quater co.4 della L. 241/90, decorsa la quale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente ai sensi dell'art.26 co.5 del D.lgs. n. 152/2006.

Il presente provvedimento:

- a. è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento ex art. 27-bis del TUA;
- b. è depositato nel sistema regionale di archiviazione, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA2;
- c. è pubblicato, ai sensi del comma 3 art. 20 del DPGR n. 22/2021, all'Albo online del sito della Regione Puglia;
- d. è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e. è pubblicato sul BURP;

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, è emesso in forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.

Ing. Giuseppe Angelini

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato 1.pdf - 7709a7515ea61177763db1fc0918dda1e9690a4c79d3d7a0db7313eea0de9fde

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento VIA
Gaetano Sassanelli

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA E VINCA

Allegato 1

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**Procedimento:** IDVIA 816: Procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.**Progetto:** "Progetto di modifica e riattivazione del complesso impiantistico di trattamento rifiuti non pericolosi in c.da Forcone di Cafiero nel Comune di Cerignola, con realizzazione del nuovo VI lotto di discarica". Proponente: Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4".**Proponente:** Proponente: Consorzio di Igiene Ambientale Bacino Fg4.

Il presente documento, parte integrante del provvedimento di compatibilità ambientale ex art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. 26/2022 relativo al procedimento IDVIA 816, contiene le condizioni ambientali come definite dalla Parte II del d.lgs.152/2006, che dovranno essere ottemperate dal Proponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.1 del TUA, ed è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/ raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (Valutazione di Impatto Ambientale) di cui il presente documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a trasmettere in formato elettronico -all'Autorità Competente e al soggetto individuato per la verifica - la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è allegato.

Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.lgs. 152/2006, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi. Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA E VINCA

- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, Autorità Competente.

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p><u>Fase di progetto/cantiere:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto; 2. siano mantenute le aree a verde esistenti e le eventuali nuove aree a verde siano piantumate a vegetazione con specie arboree autoctone a rapido accrescimento come ad esempio il Pino d'Aleppo (<i>Pinus halepensis</i>). Sono comunque vietate le piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere; 3. al fine di favorire il pieno inserimento ambientale delle opere e al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto, sia realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso, attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio il Pino d'Aleppo (<i>Pinus halepensis</i>). Siano inoltre piantumate al di sotto delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il Lentisco (<i>Pistacia Lentiscus</i>). Sono comunque da escludere piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere; 4. durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere. <p><u>Fase fine esercizio:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. esaurita la volumetria del nuovo lotto sia realizzato il ripristino ambientale dell'area della discarica, così come previsto negli elaborati progettuali; <p>[Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio prot. n. 59482 del 29.07.2024].</p>	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VInCA - Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggistica</p>
	<p><u>Fase di progetto/cantiere:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. "Siano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico; 7. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi; 8. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non devono essere create condizioni di rischio per 	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VInCA Servizio Territoriale di Foggia Vincolo idrogeologico</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA E VINCA

	<p>smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi devono procedere per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno devono essere eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;</p> <p>9. L'eventuale deposito temporaneo dei materiali di scavo, deve essere gestito come previsto dal R.R. 9/2015, art. 7 – Materiali di risulta, c. 3. In particolare, durante le fasi di cantiere, il deposito temporaneo di terre e rocce sarà effettuato in modo da evitare fenomeni di ristagno delle acque. Il deposito non deve essere collocato all'interno di impluvi o fossi e comunque a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. I depositi non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, in modo da evitare sovraccarichi sui fronti stessi;</p> <p>10. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";</p> <p>11. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo taqli.stfoqgia@pec.rupar.puglia.it;</p> <p>12. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo invio di pec all'indirizzo taqli.stfoqgia@pec.rupar.puglia.it;</p> <p>13. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foqgia@pec.rupar.puglia.it.</p> <p>[Parere del Servizio Territoriale di Foggia Vincolo idrogeologico, n nota prot. n. 33531 del 25.05.2023].</p>	
	<p><u>Fase di progetto/cantiere:</u></p> <p>14. Il proponente dovrà redigere uno studio per la determinazione dei valori di fondo naturale per la matrice acqua sotterranea, secondo quanto indicato nelle Linee Guida SNPA 08/2018.</p> <p>15. In fase esecutiva dovrà essere eseguito un rilievo di dettaglio di tutte le opere idrauliche esistenti, avendo cura di definirne compiutamente l'ubicazione, la consistenza e lo stato di funzionalità, le direzioni di flusso e tutte le informazioni utili a garantire la corretta regimazione delle acque meteoriche. Qualora all'esito di queste attività si dovesse riscontrare che le condizioni di usura non siano compatibili con le ipotesi di calcolo del progetto definitivo, le tubazioni esistenti maggiormente usurate saranno sostituite con tubazioni nuove di pari o maggiore diametro.</p> <p>16. Attesa la conclamata complessità delle modalità di deflusso</p>	<p>Regione Puglia Servizio VIA e VInCA</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA E VINCA

della falda nell'acquifero, in fase di esecuzione dei lavori occorrerà verificare che il prescritto franco di 1 m tra il fondo dello scavo realizzato per ospitare la discarica e la sottostante falda, sia rispettato con riferimento alla più superficiale delle falde intercettate.

Fase di esercizio:

17. Il proponente, al fine di rispettare i precetti dell'allegato 4 del DM 05.02.1998, quindi il valore limite di 150000 ton/a, deve adottare un registro su cui annotare giornalmente le quantità di terre e rocce – rifiuti trattate e le quantità di terreno destinate al recupero ambientale. Con frequenza semestrale, la contabilità prescritta, dovrà essere rendicontata all'autorità competente e di controllo. Lì dove dovesse cessare la sospensione dell'efficacia del DM 152/2022 e sussistere la conformità del cd. "aggregato recuperato" con gli scopi specifici di utilizzabilità previsti dall'art. 4 del detto DM, la gestione delle terre e rocce – rifiuti dovrà essere adeguata in conformità alle previsioni del DM 152/2022, in forza di quanto disposto dall'art. 184-ter comma 3, secondo capoverso, non essendo più applicabile la disciplina del DM 05.02.1998.

Fase fine esercizio:

18. L'utilizzo di terre e rocce derivate dal detto recupero delle terre e rocce – rifiuti (presenti nel VI lotto e pari a 83000 mc), nella fase di copertura finale dei lotti esauriti, deve avvenire nel pieno rispetto e conformità delle previsioni del D.lgs. 36/2003 e s.m.i., allegato 2, par. 1.2.3. "Copertura superficiale finale", con l'utilizzo del solo terreno, come indicato da proponente.

[Parere della Commissione VIA regionale prot. n. 274463 del 06.06.2024]